

CAPITOLATO SPECIALE

LOTTO N.4

SERVIZIO CARROZZERIA VEICOLI LEGGERI COMUNALI

CIG: 9396080282

Disposizioni generali

La presente procedura è finalizzata all'individuazione di un unico operatore economico per tutta la durata dell'accordo quadro in oggetto.

L'accordo quadro definisce la disciplina contrattuale relativa alle condizioni e le modalità di affidamento dei singoli "contratti attuativi" che l'Amministrazione comunale andrà di volta in volta a formalizzare. Le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi saranno stabilite con i singoli contratti attuativi.

Il valore economico, stabilito nell'Accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, in quanto individua il fabbisogno presunto della gara e il relativo quadro economico.

La stipula dell'accordo quadro, infatti, non costituisce obbligazione immediata tra l'Amministrazione e l'operatore economico aggiudicatario e non comporta obblighi per l'affidamento dei singoli contratti attuativi in termini di quantità e valore.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni dei singoli contratti attuativi che l'Amministrazione deciderà di affidargli in attuazione dell'accordo quadro.

In caso di necessità straordinarie e imprevedibili e/o per operazioni di particolare complessità l'amministrazione potrà rivolgersi ad altro operatore economico.

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

L'accordo quadro ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione delle parti di carrozzeria dei veicoli leggeri di proprietà comunale.

La tipologia e il numero di veicoli interessati dal servizio sono riportati nell'elenco allegato al presente capitolato sotto la lettera "A4" a formarne parte integrante.

Il parco mezzi potrà variare sia per tipologia che per quantità nel corso del contratto a seguito di rottamazioni o di nuovi acquisti.

L'affidatario sarà obbligato ad assoggettarsi alle suddette variazioni alle stesse condizioni contrattuali.

L'affidatario sarà comunque tenuto ad effettuare il servizio anche su altri veicoli di proprietà comunale o in dotazione al Comune non ricompresi nell'allegato elenco alle medesime condizioni contrattuali.

Nel caso in cui si verifichi la necessità di un intervento di riparazione, a seguito di sinistro relativamente al quale vi sia il coinvolgimento di una compagnia di assicurazione, il Comune potrà attivare specifico contratto attuativo che verrà definito sulla base dell'art.22 del presente capitolato.

Articolo 2 – Durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

L'accordo quadro avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto dell'accordo quadro o dall'avvio dell'esecuzione anticipata dell'accordo quadro in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice dei Contratti e dell'art. 8 della L.120/2020 .

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'Amministrazione potrà affidare i singoli contratti attuativi.

L'accordo quadro avrà decorrenza dalla stipula, presumibilmente dal 01/11/2022 fino al

31/10/2025, indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale in tale termine. Se l'importo contrattuale venisse invece raggiunto in termine minore, il contratto avrà scadenza a seguito di tale raggiungimento. Qualora nel periodo di durata di 36 mesi l'importo stimato di euro 69.000,00 non dovesse essere raggiunto, in tutto o in parte, mediante la stipula di contratti applicativi, è facoltà dell'Ente prorogarne la durata di una ulteriore annualità per un massimo di quattro anni a decorrere dalla data di stipula e fino a concorrenza dell'importo massimo stimato. L'importo dell'Accordo quadro nel quadriennio è variabile e può essere modificato in funzione della Programmazione dell'Ente. Pertanto i singoli contratti attuativi verranno effettuati sulla base degli importi previsti nei documenti di Programmazione vigenti in ciascun anno, fermo restando il limite massimo dell'importo dell'accordo quadro.

Articolo 3 – Importo complessivo presunto dell'accordo quadro

L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro è stimato in euro 69.000,00 oltre I.V.A, sulla base del trend storico della spesa relativa agli anni 2019-2020-2021-2022. L'importo del costo della manodopera è stimato, sulla base dello stesso trend storico della spesa, in euro 48.300,00. E' prevista l'opzione di affidamento di servizi aggiuntivi per un importo di euro 11.500,00 oltre IVA (incidenza manodopera su opzione servizi aggiuntivi euro 8.050,00)

Il suddetto importo, comprensivo anche del servizio complementare della gestione sinistri, deve ritenersi indicativo e come tale suscettibile di variazioni, possibili anche alla luce di eventuali revisioni di spesa che l'ente si dovesse trovare costretto ad operare a seguito di riorganizzazioni.

La quantità e le tipologie di prestazioni saranno richieste sulla base delle reali necessità che si manifesteranno durante la vigenza del contratto.

L'affidatario si impegna, pertanto, con la sottoscrizione del contratto, a soddisfare le effettive e reali necessità che si manifesteranno durante lo svolgimento del servizio e comunque fino al raggiungimento del predetto valore massimo dell'Accordo quadro.

L'affidatario è tenuto ad effettuare il servizio fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo presunto del contratto, alle stesse condizioni del contratto originario, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., ai medesimi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza avere diritto a indennità, risarcimento danni o compensi di sorta.

Nel caso in cui le variazioni superino tale limite l'affidatario può recedere dal contratto ovvero continuare il servizio alle originarie condizioni contrattuali.

Articolo 4 – DUVRI e oneri di sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Il costo della sicurezza sui singoli contratti applicativi in relazione all'esecuzione del servizio di cui al precedente articolo 1 è pari a 0 (zero) in quanto l'appalto prevede una forma di gestione complessiva da parte dell'affidatario non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici. Non ricorre, pertanto, la necessità di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Articolo 5 – Prezzi contrattuali

Il contratto è stipulato a misura.

I prezzi unitari contrattuali sono costituiti rispettivamente da:

- costo orario della manodopera risultante dall'applicazione della percentuale di ribasso offerto in sede di gara sull'importo posto a base di gara;
- prezzi unitari dei pezzi di ricambio originali e, nei casi espressamente previsti al successivo articolo 8 del presente capitolato speciale d'appalto, di ricambi provenienti da circuiti ufficiali di commercializzazione, di qualità pari all'originale certificata mediante apposita documentazione, ribassati della percentuale offerta in

- sede di gara;
- prezzi unitari del materiale di consumo, degli oli, lubrificanti e liquidi vari, contenuti nei prezziari vigenti al momento dell'esecuzione della fornitura/prestazione, ribassati della percentuale offerta in sede di gara;
- costo recupero o trasporto veicolo, alle tariffe nazionali vigenti al momento dell'esecuzione, ribassato della percentuale offerta in sede di gara;

Qualora, per taluni pezzi di ricambio non vi sia un listino prezzi di riferimento, i prezzi dovranno essere preventivamente definiti tra le parti anche basandosi su listini di prodotti analoghi e su tali prezzi verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara. Il materiale di consumo impiegato dovrà essere proporzionale e congruo con riferimento alle ore di manodopera e alla tipologia di intervento eseguito.

Articolo 6 – Revisione dei prezzi

Il ribasso offerto in sede di gara andrà applicato, di volta in volta, sui prezzi unitari contenuti nei listini dei pezzi di ricambio (nonchè dei lubrificanti) del produttore, vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione e, pertanto, tali prezzi, al netto del ribasso, sono automaticamente aggiornati.

Per quanto riguarda il costo unitario della manodopera, la revisione non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale; il calcolo della revisione, che non potrà avere efficacia retroattiva, verrà effettuato, ai sensi dell'art.106 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., dopo apposita istruttoria, nel caso di aggiornamento delle tariffe ufficiali di riferimento, a seguito di eventuali rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

La revisione dei prezzi ha validità per l'Accordo Quadro, e, quindi, per i Contratti attuativi in corso di esecuzione o che verranno stipulati successivamente, a decorrere dal mese successivo a quello in cui si è conclusa la revisione dei prezzi.

Articolo 7 – Descrizione del servizio

Il servizio, a titolo esemplificativo, comprende l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- smontaggio delle parti danneggiate;
- riparazione o sostituzione delle parti danneggiate;
- ribattitura dei lamierati danneggiati;
- raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca;
- verniciatura;
- lucidatura;
- rimontaggio e finizione;
- interventi sulla tappezzeria.

In ciascun intervento di manutenzione e/o riparazione è compreso il lavaggio esterno del mezzo su cui è stata effettuata la riparazione.

Articolo 8 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

Richiesta di riparazione/manutenzione e consegna dei veicoli

La richiesta e la consegna del veicolo oggetto di riparazione e/o di manutenzione è effettuata dal consegnatario del mezzo, con le modalità di cui al successivo articolo 11.

Comunicazione degli interventi necessari per la circolazione in sicurezza del mezzo

L'affidatario è obbligato a comunicare all'Amministrazione comunale ogni situazione che possa pregiudicare la circolazione in sicurezza, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza stradale, del veicolo sottoposto a riparazione/manutenzione. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, emerga la necessità di effettuare all'uopo interventi e/o sostituzioni non richiesti o non autorizzati, l'affidatario è tenuto a darne

pronta segnalazione al DEC e ai suoi assistenti.

Scheda dei lavori

L'affidatario al termine della riparazione/manutenzione effettuata nella immediatezza della richiesta o al momento della riconsegna del mezzo, dovrà rilasciare una scheda dei lavori timbrata e firmata da entrambe le parti (affidatario e consegnatario del mezzo) riportante i dati del veicolo (modello, targa, data, orario di consegna e di ritiro del mezzo, KM di entrata ed uscita) e la descrizione dell'intervento eseguito. La scheda dovrà essere inviata al Dec e suoi assistenti.

Preventivo dei lavori

Nel caso di richiesta di interventi sui veicoli leggeri che comportino una spesa stimata di importo pari o superiore ad euro 500,00 iva esclusa, l'affidatario dovrà predisporre, entro due giorni lavorativi dalla consegna del veicolo, un dettagliato preventivo, correlato di documentazione fotografica, e trasmetterlo al DEC e suoi assistenti.

In tali casi l'esecuzione della riparazione potrà essere effettuata solo a seguito di autorizzazione scritta del DEC, acquisito il parere del responsabile del procedimento o del dirigente responsabile del budget.

Prestazioni impreviste

Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni si rendesse necessario o comunque opportuno eseguire interventi non indicati nel preventivo dei lavori, l'affidatario ne dovrà dare tempestivo avviso al responsabile del procedimento e al DEC, indicando gli ulteriori costi aggiuntivi.

Tali prestazioni impreviste potranno essere eseguite solo dopo autorizzazione scritta del DEC, acquisito il parere del responsabile del procedimento o del dirigente responsabile del budget.

Priorità negli interventi - Tempi di esecuzione

Gli interventi da eseguire sui mezzi oggetto del presente capitolato dovranno essere eseguiti con priorità, nel rispetto dei tempi previsti all'articolo 15 del presente capitolato, decorrenti dalla consegna del mezzo o dall'autorizzazione scritta del DEC.

A tal fine non verrà considerato il giorno della consegna.

Per i lavori di particolare complessità tecnica o che presentino problematiche inerenti il reperimento di parti di ricambio, da comprovare obbligatoriamente con documenti scritti, i tempi di intervento saranno concordati tra le parti di volta in volta.

Parti di ricambio

Negli interventi di manutenzione e riparazione dovrà essere garantito l'utilizzo di ricambi originali o di ricambi, di qualità pari all'originale, provenienti da circuiti ufficiali di commercializzazione certificati mediante apposita documentazione.

Eventuali spese di spedizione dei ricambi sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Smaltimento materiale sostituito

L'affidatario dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite solo successivamente all'esito positivo del collaudo e, comunque, non prima di otto giorni dall'avvenuto ritiro del mezzo.

Smaltimento rifiuti

L'affidatario provvede a sua cura e spese allo smaltimento di eventuali rifiuti tossici, nocivi, speciali nel rigoroso rispetto della normativa vigente di settore.

Ritiro dei veicoli

Il veicolo riparato e/o mantenuto dovrà essere riconsegnato solo a personale dell'Amministrazione comunale previamente identificato.

Articolo 9 – Pareri tecnici

Su richiesta dell'Amministrazione comunale l'affidatario si impegna a rilasciare, per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato dei veicoli sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità di interesse pubblico.

Articolo 10 – Verifica dei preventivi dei lavori e controllo dei lavori svolti

Verifica dei preventivi dei lavori

Il DEC, qualora ne ravvisi la necessità, potrà effettuare direttamente e/o mediante i propri assistenti, ogni verifica di congruità tecnico – economica dei preventivi e/o dei lavori eseguiti che ritenga opportuni e necessari.

In particolare, il personale incaricato potrà:

- a) accertare le condizioni per la messa fuori uso e la sostituzione di singole o più parti del veicolo con spese a totale carico dell'affidatario;
- b) verificare i costi dell'intervento;
- c) svolgere ogni altro compito atto a tutelare gli interessi dell'Amministrazione comunale.

Qualora, in sede di verifica, siano riscontrati il mancato rispetto dei tempi Ania o delle case costruttrici di cui al successivo articolo 15 e/o la mancanza delle condizioni per la sostituzione delle parti del veicolo, l'affidatario dovrà provvedere alla redazione di un nuovo preventivo sulla base delle prescrizioni impartite dal DEC.

Controllo dei lavori svolti

L'Amministrazione comunale, in caso di dubbio o contestazione in merito alla perfetta esecuzione della manutenzione/riparazione e, comunque, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la facoltà di effettuare verifiche sui lavori svolti, mediante un soggetto esterno appositamente incaricato.

Tale verifica avverrà, di regola, presso l'officina dell'affidatario alla presenza di un rappresentante dello stesso nonché del DEC e/o propri assistenti.

Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il soggetto incaricato riterrà necessari, ivi compreso l'eventuale smontaggio di singole o anche più parti del mezzo allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d'arte.

Le operazioni di verifica, nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte, si concluderanno con la redazione di un verbale nel quale saranno:

- precisati e motivati i difetti e/o le mancanze e/o le irregolarità riscontrate;
- indicate le prescrizioni impartite per risolvere il problema e il termine assegnato per provvedervi;
- riportate eventuali osservazioni dell'affidatario.

Il verbale dovrà essere trasmesso al DEC.

Qualora in sede di verifica fossero riscontrati difetti o irregolarità nell'esecuzione dei lavori e/o la non conformità del materiale utilizzato alle disposizioni del presente capitolato, l'affidatario sarà tenuto a eseguire nuovamente l'intervento e a sostituire i materiali non adeguati entro il termine stabilito dal DEC. In tal caso, saranno a carico dell'affidatario tutte le spese occorrenti per la rimessa a punto del mezzo e il valore dei ricambi non riconosciuti idonei o irregolarmente impiegati.

In ogni caso, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di applicare a carico dell'affidatario la penale prevista al successivo articolo 20 "esito negativo della verifica tecnica".

Quando risulti invece che l'affidatario abbia eseguito regolarmente i lavori, il soggetto incaricato della verifica rilascerà un'attestazione di regolare esecuzione.

In ogni caso, le operazioni di verifica compreso lo smontaggio di singole o più parti del mezzo saranno svolte a spese dell'affidatario.

Qualora l'affidatario non provveda a rimborsare all'Amministrazione comunale tali spese, quest'ultima provvederà a dedurre il relativo importo dai crediti dell'affidatario.

Articolo 11 - Officina

L'affidatario dal giorno di inizio del servizio dovrà avere la piena disponibilità di un'officina idonea e attrezzata allo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo quadro.

(L'officina dovrà essere dotata di un ponte sollevatore per autobus).

Qualora l'officina sia ubicata all'interno del territorio comunale, così come delimitato nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera "B", la consegna dei veicoli oggetto di riparazione e/o manutenzione, sarà effettuata direttamente dal consegnatario del veicolo.

Qualora, invece, l'officina sia ubicata fuori dal territorio comunale, l'affidatario potrà individuare un centro attrezzato idoneo al ricovero dei mezzi, operativo nelle fasce orarie orientative dal lunedì al venerdì delle ore 08.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 08.00 alle 13.00, ubicato all'interno del territorio comunale, ove il veicolo da riparare e/o mantenere sarà consegnato e ritirato direttamente dal consegnatario del veicolo.

In alternativa l'affidatario provvederà al ritiro del veicolo da riparare e/o mantenere direttamente presso la sede di stazionamento del veicolo stesso, a sua cura e spese.

Articolo 12 - Accesso ai locali dell'officina

Per le verifiche di cui al precedente articolo 10, l'affidatario dovrà consentire al DEC, agli assistenti del DEC e al personale incaricato dall'Amministrazione comunale, in qualsiasi momento, l'accesso ai locali dell'officina.

Articolo 13 - Recupero / Trasporto

L'affidatario dovrà garantire, direttamente o attraverso terzi, in caso di fermo di un veicolo per avaria su tutto il territorio comunale, come delimitato nella planimetria allegata al presente capitolato sotto la lettera "B", il pronto recupero (o soccorso di cui al successivo articolo 15) del veicolo stesso.

Il recupero, fatte salve particolari condizioni di viabilità di cui il conducente del veicolo dovrà essere tempestivamente avvisato, dovrà essere effettuato entro e non oltre 1 (una) ora dalla chiamata.

Il recupero dei veicoli dovrà essere garantito, su richiesta, anche telefonica, tutti i giorni, compresi i festivi, ventiquattro ore su ventiquattro.

L'affidatario comunicherà al RUP un numero telefonico di riferimento reperibile ventiquattro ore su ventiquattro per le richieste di recupero.

Il veicolo oggetto di recupero dovrà essere trasportato all'officina dell'affidatario oppure, in casi eccezionali, altra sede sempre all'interno del territorio comunale, su indicazione del DEC.

Qualora si renda necessario trasportare un veicolo oggetto di riparazione da una sede ad un'altra, l'affidatario dovrà garantirne il servizio.

Articolo 14 - Garanzia

Le manutenzioni e le riparazioni dovranno essere effettuate a regola d'arte e assicurare la piena funzionalità del mezzo.

L'affidatario è tenuto a garantire i lavori eseguiti per i tre mesi successivi al ritiro del veicolo, eliminando a proprie spese e cura i difetti di riparazione che si dovessero riscontrare e non rilevati all'atto del collaudo.

Ogni singola parte sostituita sarà assistita da garanzia per la durata legalmente prevista o per la maggiore accordata dalle case costruttrici.

Articolo 15 - Tempi di esecuzione degli interventi

Per la determinazione dei tempi occorrenti agli interventi di riparazione/manutenzione di cui al presente capitolato si farà riferimento ai tempari ANIA o delle Case costruttrici.

Per le voci non riportate nei suddetti tempari, i tempi di esecuzione dei lavori saranno definiti, in contraddittorio tra le parti, sulla base di altra documentazione idonea a stabilire la veridicità dei prezzi e i tempi di lavorazione.

I tempi di intervento dovranno comunque essere tempestivi e conformi ai tempi standard correnti.

Articolo 16 - Subappalto

Il subappalto è ammesso nei modi e nelle percentuali previste dal Codice degli Appalti.

In particolare, come previsto dall'art. 105 c. 14 del codice contratti "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto normativo e nei contratti applicativi e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente".

Articolo 17 - Obblighi e oneri dell'affidatario

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario è tenuto a:

- adempiere agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato con mezzi e personale propri;
- assicurare il servizio nelle seguenti fasce orarie orientative:
 - dal lunedì al venerdì delle ore 08.00 alle ore 18.30 e il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00;
- uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso;
- provvedere a sua cura e spese allo smaltimento dei componenti sostituiti, compresi i materiali catalogati come "rifiuti tossici e nocivi" (batterie, olii esausti ecc.) nel rispetto di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia;
- fornire copia dei listini prezzi di volta in volta vigenti per i ricambi, parti e componenti utilizzati nell'esecuzione dei contratti applicativi, preferibilmente su supporto informatico;
- fornire copia dei tempari ANIA o delle Case costruttrici o altra documentazione idonea a stabilire la veridicità dei prezzi e i tempi di lavorazione preferibilmente su supporto informatico;
- acquisire le autorizzazioni, permessi e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività oggetto del presente capitolato speciale, come previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento alla normativa antinfortunistica;
- osservare e far osservare al proprio personale e collaboratore a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta del codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013.

Articolo 18 - Report relativo agli interventi effettuati

L'affidatario entro i cinque giorni successivi alla fine di ogni mese, deve inoltrare all'Amministrazione comunale, secondo le indicazioni che verranno impartite e in formato dati concordato con l'Amministrazione, ed utilizzati per poter ottenere riepiloghi, un "report interventi" contenente per ogni veicolo i seguenti dati:

- Scheda dei lavori (vedi articolo 8);
- costo dell'intervento con il dettaglio delle ore di manodopera;
Unitamente al "report interventi" dovrà essere rimessa:
 - copia del listino prezzi di ricambio;
 - copia del tempario Ania o delle Case costruttrici relativo al tipo di prestazione eseguita e, se non contemplati o non valutabili, tutta la documentazione idonea a stabilire la correttezza e veridicità di prezzi e tempi di esecuzione degli interventi, che dovranno essere comunque conformi agli standard correnti;
 - nel caso di subappalto autorizzato, attestazione relativa all'importo che l'affidatario corrisponderà al/ai subappaltatore/i.

Articolo 19 - Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo verrà disposto su base mensile e sarà commisurato ai lavori effettivamente rendicontati ai sensi del precedente articolo 18 "Report relativo agli interventi effettuati".

L'affidatario emetterà un'unica fattura mensile, dopo il ricevimento della comunicazione da parte del DEC dell'attestazione di regolare esecuzione dei lavori compresi nei reports relativi al mese di riferimento, fermo restando quanto previsto per le fatture relative a sinistri.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di Ancona – Largo XXIV Maggio n.1 – 60121 Ancona.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della Legge n.244/2007 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale n.55/2013.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a fornire, durante la vigenza del contratto, indicazioni in ordine alle modalità di redazione ed invio delle fatture elettroniche nonché in ordine alle mancanze costituenti causa di rifiuto del documento fiscale.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- a) numero dei reports relativi al mese di riferimento;
- b) targa veicolo;
- c) data intervento
- d) il Codice Identificativo Gara (CIG);
- e) l'impegno di spesa;
- f) il Codice Univoco (CU): P18LDU;

Le fatture inoltre riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno esporre anche l'importo della ritenuta a garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art.4, comma 3, del DPR n.207/2010, da operare sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

Le ritenute di garanzia saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dietro attestazione della regolarità del servizio prestato da parte del responsabile e dal direttore dell'esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura. Nel caso fossero rinvenute delle irregolarità il termine decorrerà dalla data di invio del documento corretto o dalla sistemazione delle irregolarità riscontrate.

L'Amministrazione comunale verificherà la regolarità dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Nel caso di acquisizione di DURC negativo si procederà ai sensi de gli artt.4, comma 2, e 5 del DPR n.207/2010.

L'Amministrazione comunale, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art.48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia s.p.a comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione comunale applicherà quanto disposto dall'art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà disporre ogni altro tipo di controllo che sia previsto da leggi successive alla data di redazione del presente capitolato.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'operatore economico aggiudicatario, nel rispetto dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'appaltatore.

Articolo 20 - Inadempimento contrattuale – penali

In caso di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale applicherà le seguenti penali:

- omesso o ritardato rilascio del preventivo dei lavori di cui al precedente articolo 8:
 - penale di euro 50,00 euro per ogni giorno di ritardo;
- mancato rispetto dei tempi di esecuzione degli interventi di cui al precedente articolo 15 ovvero dei tempi di esecuzione concordati dalle parti:
 - penale di euro 50,00 per ogni giorno di ritardo;
- esito negativo del collaudo tecnico di cui al precedente articolo 10:
 - penale di euro di euro 200,00;
- recupero del veicolo in avaria oltre il termine previsto al precedente articolo 13:
 - penale di euro 100,00 per ogni ora di ritardo.

Le penali non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

L'Amministrazione comunale potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente capitolato speciale con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi, anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente capitolato speciale non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

E' fatto sempre salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento di eventuali, ulteriori danni e all'affidamento a terzi dell'esecuzione in danno dell'appaltatore.

Per il pagamento delle penali, il risarcimento o l'esecuzione in danno, l'Amministrazione comunale può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore o, in mancanza, sulla cauzione che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Articolo 21 – Custodia veicoli

Per tutto il tempo in cui i mezzi di proprietà comunale resteranno presso l'affidatario, egli dovrà provvedere alla custodia ed all'eventuale utilizzo solo per necessità strettamente collegate all'esecuzione del servizio.

Articolo 22 – Gestione sinistri e danni

In caso di sinistro la gestione degli interventi è effettuata interamente dalla Direzione Avvocatura – Ufficio Assicurazioni che contatterà l'operatore economico riguardo la procedura da seguire (formulazione preventivo, nomina perito, etc.).

L'operatore economico è tenuto ad essere presente al sopralluogo del perito assicurativo, al fine di fornire tutte le indicazioni tecniche necessarie alla corretta determinazione del danno, controfirmando per accettazione le risultanze della perizia.

La gestione di cui sopra verrà disciplinata con singoli contratti attuativi, nei quali, per la parte economica, non verranno applicate le tariffe offerte in sede di gara ma si farà riferimento alle valutazioni e alla quantificazione dei danni effettuata dal perito assicurativo.

In sede di contratto attuativo potrà essere prevista la cessione del credito, da attivarsi su richiesta dell'Amministrazione comunale.

Articolo 23 – Cessione del contratto e dei crediti

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Le cessioni di crediti soggiacciono alle disposizioni di cui all'art.106 comma 3 del D.Lgs.50/2016.

La cessione dei crediti sono soggette alle norme sulla tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i. e al Decreto Legge 8 aprile 2013 n.35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n.64.

L'affidatario è tenuto a provvedere agli adempimenti previsti dalla determinazione dell'Anac n.4 del 7 luglio 2011.

Articolo 24 – Altri obblighi dell'affidatario

L'affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente capitolato a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate in corso della durata del contratto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136, l'affidatario è tenuto a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari .

Articolo 25 – Obblighi dell'affidatario nei confronti del personale

L'affidatario è obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi nazionale e di zona applicabili alla categoria.

L'affidatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

A garanzia di tale osservanza sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.4 del d.p.r. n.207/2010.

L'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni e clausole contenute nel Protocollo di intesa sottoscritto tra il Comune di Ancona e le OO.SS. CGIL, CISL, UIL sottoscritto in data 8 ottobre 2019 e approvato con delibera di Giunta Municipale n.422 del 10 settembre 2019, ed in particolare alla tutela dei lavoratori sia propri, sia dei subappaltatori, applicando ai sensi dell'art.30 del Codice, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con le attività oggetto dell'appalto.

Articolo 26 – Responsabilità dell'affidatario

L'affidatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione comunale e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone nell'esecuzione del contratto anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori.

L'affidatario ha l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti conseguenti ad atti e comportamenti comunque connessi con l'adempimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quadro, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

Articolo 27 – Esecuzione in danno

Qualora l'affidatario ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto in parte, l'Amministrazione comunale potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione all'affidatario, dell'esecuzione totale o parziale delle riparazioni/manutenzioni omesse dallo stesso addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione comunale.

Per i costi sostenuti e per rifusione dei danni, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti dell'affidatario o in mancanza sulla garanzia fideiussoria che dovrà essere immediatamente integrata.

Articolo 28 – Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, senza che occorra a tal fine alcun atto di costituzione in mora, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato;
- totale o parziale cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n.267;
- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, di contributi previdenziali e assistenziali e di sicurezza;
- applicazione di un numero superiore a tre penali;
- due ritardate consegne dei veicoli (oltre i termini previsti dal precedente art.6);
- rifiuto dell'affidatario di eseguire nuovamente l'intervento e sostituire i pezzi di ricambio inadeguati in caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al precedente art.9;
- mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato al d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento adottato dal comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013;
- accertamento da parte degli organi preposti del mancato possesso o di violazione di qualunque autorizzazione o permesso previsto dalle attuali norme di legge in merito all'attività svolta;
- mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto oggetto del presente capitolato speciale.

L'effetto risolutivo opererà nel momento in cui l'affidatario riceverà la comunicazione

dell'Amministrazione comunale di volersi avvalere della presente clausola.

In tal caso l'Amministrazione comunale avrà diritto ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del danno anche in relazione ai maggiori costi relativi all'affidamento a terzi del servizio.

Articolo 29 – Cauzione

A garanzia dell'osservanza degli obblighi del contratto, l'affidatario deve costituire, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs.50/2016 una garanzia denominata "garanzia definitiva" pari al 10% dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

La cauzione resterà operativa per tutta la durata del contratto e verrà svincolata dopo aver accertato che lo stesso ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui l'Amministrazione comunale nulla ha più da pretendere.

Articolo 30 – Attestazione di regolare esecuzione

Entro quarantacinque giorni dalla cessazione del contratto sarà emessa dal DEC e confermata dal RUP l'attestazione di regolare esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione contiene:

- gli estremi del contratto e di eventuali atti aggiuntivi;
- l'indicazione dell'affidatario;
- il nominativo del DEC;
- l'importo totale a saldo da pagare all'affidatario;
- la certificazione di regolare esecuzione;

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione di cui al precedente articolo 28 .

Articolo 31 – Copertura assicurativa per danni a persone e a cose

L'operatore economico, con effetto dalla data di decorrenza dell'accordo quadro, si obbliga a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, comprese eventuali proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/RCO) che preveda massimali non inferiori a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro
- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona

Articolo 32 – Recesso dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi all'appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso l'affidatario avrà diritto, anche in deroga all'art.1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio/della fornitura. L'affidatario non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Articolo 33 – Sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip

L'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.Lgs.95/2012 convertito in Legge n.135/2012, si riserva il diritto di recedere dal contratto, previa comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, qualora relativamente al servizio di cui al presente capitolato speciale si accerti la disponibilità di convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte in sede di gara e

l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse. In caso di recesso all'affidatario verranno pagate le prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

Articolo 34 – Spese contrattuali dell'accordo quadro e dei contratti attuativi

Sono a carico dell'affidatario le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto dell'accordo quadro e dei singoli contratti attuativi.

Articolo 35 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite in via esclusiva al Foro di Ancona.

Articolo 36 – Sciopero / Periodi di ferie

L'affidatario è tenuto a comunicare, almeno un giorno prima, l'adesione ad eventuali scioperi.

L'affidatario è altresì tenuto a comunicare eventuali periodi di ferie o chiusure superiori a tre giorni.

Articolo 37 – Estensione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti

Ai sensi dell'art. 2 comma 3 DPR 62/2013 l'operatore economico, con la sottoscrizione delle presenti Condizioni particolari di contratto, prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adeguato alle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19/02/2020 adottato con Deliberazione di Giunta comunale n. 100 del 30 marzo 2021, di cui dichiara di aver preso piena e integrale conoscenza e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Articolo 38 – Modalità di esecuzione dei servizi e contratti attuativi dell'Accordo Quadro

Il contratto normativo sarà stipulato per atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.

Per la sottoscrizione dei singoli contratti attuativi, si procederà, nel caso di importi superiori a 40.000,00 euro oltre IVA, alla formalizzazione e stipula mediante scrittura privata in modalità elettronica.

Nel caso di importi inferiori a 40.000,00 euro oltre IVA, i contratti attuativi verranno formalizzati mediante lettera commerciale, scrittura privata in modalità elettronica o altra modalità ammessa.

Articolo 39 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/03, così come modificato dal D.lgs 101/2018, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto; il loro conferimento è obbligatorio per le ditte che vogliono partecipare alla gara e l'ambito di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. L'informativa di cui all'art.13 GDPR verrà trasmessa all'operatore economico aggiudicatario al momento della stipula del contratto.

La ditta aggiudicataria riconosce e accetta che, qualora l'oggetto contrattuale comporti il trattamento di dati personali per conto del **Comune di Ancona**, la stessa sarà designata e istruita, con la stipula del contratto e in relazione all'espletamento del servizio, quale

Responsabile esterna del Trattamento dei dati nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016(GDPR) e dalla vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, specialmente in riferimento alle disposizioni di cui all'art. 28 GDPR.

Articolo 40 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare in materia di contratti pubblici.

Allegati:

Allegato A4 - Elenco veicoli oggetto del servizio

Allegato B - Planimetria territorio comunale

Allegato E - Sedi di stazionamento